



UNIONE TRIVENETA  
dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

## Proposte di correttivi al decreto legge 132/2014 <sup>1</sup>

### CAPO I

#### ELIMINAZIONE DELL'ARRETRATO E TRASFERIMENTO IN SEDE ARBITRALE DEI PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI

#### ART. 1.

*(Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria).*

1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta **o aderendo alla proposta del Giudice**, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. **Si considera dalla data della proposta rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89 per il prosieguo del processo, se il giudice formula la proposta di cui al comma 1 e le parti non acconsentono all'esperimento della procedura arbitrale.**

**1.bis. Gli organi di autogoverno della magistratura provvedono ad adottare con circolare le disposizione per l'applicazione delle disposizioni del comma 1, specificando le condizioni in cui il giudice può avvalersi dell'invito.** <sup>2</sup>

2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale. **L'arbitro se non è individuato**, concordemente dalle parti è **designato** dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.

3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.<sup>3</sup>

4. **soppresso**

5. Nei casi di cui ai **commi 1, 2 e 3**, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia **sono** stabilite, **sentito il parere del Consiglio Nazionale Forense** <sup>4</sup>, riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, **con lo stesso decreto il Ministro fissa i criteri per l'assegnazione degli arbitrati valorizzando le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni**

<sup>1</sup> Legenda: in neretto le modifiche al testo del decreto in neretto e riquadro i nuovi articoli; in nota le considerazioni a sostegno della proposta di modifica.

<sup>2</sup> La proposta lascia la facoltà della scelta alle parti ma prevede altresì la possibilità che la translatio sia suggerita dal giudice, allorquando (ad esempio) per il carico di lavoro dell'ufficio, secondo direttive impartite dall'organo di autogoverno della magistratura, preveda di non poter rispettare i tempi previsti per una sollecita trattazione del processo. Le parti rifiutando di aderire alla proposta di translatio formulata dal giudice non possono lamentarsi, per il prosieguo del processo, della violazione del termine ragionevole di cui al comma 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89. La previsione dovrebbe ridurre negli anni a venire l'utilizzo del relativo capitolo del fondo legge Pinto rendendone possibile l'utilizzo di quelle risorse per favorire il ricorso a procedure alternative al contenzioso.

<sup>3</sup> Appare opportuno, in un'ottica di contenimento dei costi dell'arbitrato per le parti, prevedere l'arbitro unico.

<sup>4</sup> La previsione del parere del CNF sui compensi si coordina con la legge 247/2012.

del contendere e alla materia che caratterizza la controversia, ed assicurando il rispetto del principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi. Il compenso spettante all'arbitro è liquidato dal Consiglio dell'Ordine e non si applica l'articolo 814 del codice di procedura civile.<sup>5</sup>

6. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento arbitrale avviato ai sensi della presente legge sono esenti dall'imposta di bollo (di cui al D.P.R. 26-10-1972 n. 642 e successive modificazioni) e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di conciliazione che dovesse intervenire nel giudizio arbitrale è esente sino al limite di valore di 50.000 euro dall'imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e successive modificazioni. Il lodo arbitrale che conclude la controversia è esente dall'imposta di registro sino al limite di valore di 50.000 euro. La parte che ha anticipato il contributo unificato ha diritto a un credito d'imposta pari all'importo del contributo e fino a un massimo di 500 euro; l'attestazione, ai fini del credito d'imposta, è rilasciata dalla Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, su richiesta dell'interessato e previa dimostrazione del pagamento del contributo.

7. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste ai commi 1,2 e 3 della presente legge. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale liquidato dal Consiglio dell'Ordine sulla base del decreto di cui al comma 5. Il credito d'imposta maturato è certificato con dichiarazione della Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.<sup>6</sup>

## CAPO II

### PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO

#### ART. 2.

*(Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato)*

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

2. La convenzione di negoziazione deve precisare:

- a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e **non superiore e tre mesi;**<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Opportuno prevedere che la liquidazione del compenso all'arbitro avvenga ad opera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulla base all'emanando decreto ministeriale e che il decreto fissi alcuni criteri per l'assegnazione degli arbitrati.

<sup>6</sup> Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 6 e 7 dell'art. 1 si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 della quota delle risorse del "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e per gli anni successivi ricorrendo al capitolo deputato 1264 ("Somma occorrente per far fronte alle spese derivanti dai ricorsi proposti dagli aventi diritto ai fini dell'equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo"), gestito dal Dipartimento degli Affari della Giustizia; questo in considerazione della previsione per cui si considera per il periodo successivo comunque rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89, se il giudice formula l'invito alla traslatio di cui al comma 1 e le parti non acconsentono all'esperimento della procedura arbitrale.

<sup>7</sup> Appare opportuno inserire un termine massimo di durata della procedura di negoziazione per evitare comportamenti che trascinano inutilmente nel tempo la trattativa impedendo, di fatto e per un periodo di tempo indeterminato, l'accesso alla giustizia.

- b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.
3. La convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).
4. La convenzione di **negoziazione è redatta in forma scritta**.<sup>8</sup>
5. La convenzione è conclusa con l'assistenza di un avvocato.
6. Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.
7. È dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

ART. 3.  
(*Improcedibilità*)

**1.       soppresso**

**2.       Quando le parti non riescono a raggiungere un accordo, dopo aver esperito la procedura di negoziazione assistita, ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) le parti se propongono la loro controversia dinanzi al giudice sono dispensate da ogni obbligo di conciliazione o di mediazione. In ogni caso la dichiarazione di mancato accordo o di mancata risposta non può essere resa se non trascorsi trenta giorni dall'inizio della negazione e senza attestare che il tentativo è stato realmente esperito. La falsa attestazione costituisce illecito disciplinare per l'avvocato.**

**3.       soppresso**<sup>9</sup>

4. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati.
6. All'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni quando la stessa ricorre ad un procedimento di negoziazione assistita **nei casi in cui è previsto** un procedimento obbligatorio di conciliazione o mediazione che è condizione di procedibilità della domanda. A tale fine la parte è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato<sup>10</sup>.
7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

<sup>8</sup> Opportuno sarebbe eliminare l'inciso della previsione della nullità.

<sup>9</sup> La previsione dell'obbligatorietà in alcune materie appare contraria alla "ratio" dell'istituto della negoziazione; **pur non toccando le previsioni attualmente vigenti del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, sia in tema di obbligatorietà del tentativo che di mediazione delegata**, si evidenzia come sia irrazionale e di dubbia legittimità costituzionale, non prevedere la **alternatività** tra negoziazione assistita che abbia avuto un esito infruttuoso e la mediazione ex decreto legislativo 4 marzo 2010, laddove quest'ultima sia obbligatoria. A garanzia di un uso corretto e non strumentale della negoziazione assistita si prevede che il tentativo di negoziazione sia stato realmente ed inutilmente esperito ed il decorso di un minimo periodo temporale; per questa ragione si prevede la soppressione dei commi 1 e 3 e la riformulazione del comma 2.

<sup>10</sup> La previsione non opera se è raggiunto l'accordo, si veda al riguardo la formulazione del nuovo articolo 12 bis.

## ART. 4.

*(Non accettazione dell'invito e mancato accordo)*

1. L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto è valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto **dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.**<sup>11</sup>
2. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.
3. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati.
4. **Quando, prima della proposizione di una domanda giudiziale, una parte abbia invitato specificando l'oggetto, con raccomandata con ricevuta di ritorno o atto equipollente, l'altra parte a ricorrere alla procedura di negoziazione assistita e tale invito non sia seguito da risposta o sia seguito da rifiuto immotivato, decorsi trenta giorni dalla ricezione dell'invito, la parte che l'ha proposto è dispensata dall'obbligo di conciliazione, se legislativamente previsto. La dichiarazione di mancata risposta o di immotivato rifiuto è resa dall'avvocato della parte che ha inviato l'invito; la falsa attestazione costituisce illecito disciplinare per l'avvocato.**<sup>12</sup>

**Introduzione dell'art. 4 bis**<sup>13</sup>

**Art. 4 bis (Ricorso per decreto ingiuntivo in caso di omessa risposta, rifiuto o di mancata partecipazione ad un invito ad una procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28)**  
**sono aggiunti agli articoli 633,634 e 635 i seguenti commi:**

all'Art. 633. (Condizioni di ammissibilità)

<sup>11</sup> Mera correzione letterale volta ad eliminare dubbi interpretativi sull'applicazione dell'art. 642 cpc.

<sup>12</sup> Si vedano le considerazioni di cui alla nota 9; in questo caso l'inutilità del tentativo obbligatorio ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010 è dimostrata dal disinteresse della controparte a trovare o tentare una soluzione transattiva precontenziosa. Inoltre si tenga presente che il disinteresse (mancata risposta o rifiuto immotivato) rileva ai fini dell'art. 642 cpc.

<sup>13</sup> Un incentivo alla negoziazione assistita ed alla mediazione ex decreto legislativo 4 marzo 2010, con finalità deflattive, potrebbe essere rappresentato dalla previsione che la mancata risposta all'invito alla negoziazione assistita o il rifiuto immotivato a parteciparvi, così come la mancata partecipazione al tentativo di mediazione, hanno un effetto favorevole per la parte, che decide di ricorrervi, nel successivo processo. La soluzione proposta è quella di ampliare per la parte che ha proposto la negoziazione o la mediazione ex decreto legislativo 4 marzo 2010 le possibilità di ricorso al monitorio anche per fattispecie che oggi non sono riconducibili allo stesso; in altre parole si vorrebbe valorizzare le conseguenze della mancata risposta o del rifiuto immotivato all'invito a negoziare o di partecipare alla mediazione, rendendo possibile l'ingiunzione – cui è concessa di diritto la provv. esec. - per ogni pretesa azionata con l'invito a negoziare o di andare in mediazione (anche se trattasi di domande non riguardanti un pagamento somme o la consegna di beni). L'avvocato che ritiene pertanto di poter fornire elementi atti a dimostrare la fondatezza della richiesta per al concessione del provvedimento monitorio, e sia in grado di specificare l'an e il quantum debeatur col ricorso per decreto ingiuntivo, invita, secondo una sua scelta, la controparte alla negoziazione o alla mediazione. Se non riceve risposta o riceve un diniego potrà ricorrere indipendentemente dall'oggetto della lite alla procedura monitoria; la controparte che non risponde all'invito a negoziare o a mediare o lo rifiuta immotivatamente sa che andrà incontro alla concessione di un provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo. In questo modo si valorizza nel processo il comportamento stragiudiziale tenuto dalla parte prima del processo. Non è lesa in alcun modo il contraddittorio, essendo possibile nel giudizio di opposizione la sospensione della provv. esec. (la parte, però che non risponde o non aderisce immotivatamente all'invito, si assume il rischio processuale di questa scelta di non negoziare prima del processo). Con queste finalità, si propone di modificare il cpc aggiungendo agli artt. 633, 634 e 642 un comma.

**III. L'ingiunzione può essere pronunciata, anche fuori dai casi previsti dal comma I e per ogni diritto disponibile, se prima della proposizione di una domanda giudiziale, una parte per il tramite del suo avvocato abbia invitato, con raccomandata con ricevuta di ritorno o atto equipollente, l'altra parte a ricorrere alla procedura di negoziazione assistita o abbia proposto istanza di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 e tale invito non sia stato seguito da risposta o sia seguito da un rifiuto non motivato o dalla mancata partecipazione, purché il ricorrente offra elementi atti a dimostrare la fondatezza della richiesta.**

all' Art. 634. (Prova scritta)

**III. E' prova scritta al fine di quanto previsto al comma III dell'art. 633, la produzione in giudizio dell'invito ad aderire ad una procedura di negoziazione assistita o di un atto di avvio di una procedura di mediazione ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, seguita dall'attestazione dell'avvocato proponente che all'invito alla non è stata data risposta o è stata rifiutata o dell'organismo di mediazione del mancato accordo per mancata partecipazione di una parte al tentativo. Il ricorrente o l'organismo di mediazione attestano quanto sopra sotto la loro responsabilità; la falsa attestazione comporta sanzioni deontologiche, non inferiori alla sospensione per l'avvocato e per l'organismo di mediazione l'esclusione dall'elenco degli organismi di mediazione, nonché la responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 del codice civile verso il danneggiato.**

all' Art. 642 (Esecuzione provvisoria)

**IV. Se la pretesa azionata è specificata nell'atto di avvio della procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 ed è fondata sulla mancata risposta o fa seguito ad un rifiuto immotivato o alla mancata partecipazione all'invito di procedere ad una procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge quanto oggetto della pretesa azionata, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione. Il giudice può imporre al ricorrente una cauzione. Il giudice autorizza, altresì, la trascrizione del titolo, ove necessario, con riserva di provvedere alla successiva annotazione del passaggio in giudicato del decreto. Il decreto divenuto esecutivo acquista efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'art.2909 c.c..**

#### ART. 5.

*(Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione)*

1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
2. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
4. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

#### **Introduzione dell'art 5 bis <sup>14</sup>**

<sup>14</sup> Con questa nuova previsione si rende possibile il ricorso al decreto ingiuntivo per tutti gli accordi che sono stati sottoscritti in sede di procedura di negoziazione assistita o di mediazione, anche se non soddisfano le condizioni di cui al comma I dell'art. 633 del C.P.C.; con questa previsione si valorizzano gli accordi presi e

**Art. 5 bis (Ricorso per decreto ingiuntivo per l'esecuzione di un accordo soggetto a trascrizione definito con negoziazione assistita o in mediazione)**

**1. All'art. 634 comma 1 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente periodo: "Costituisce prova scritta idonea alla concessione di un decreto ingiuntivo, per ogni diritto disponibile ed anche fuori dai casi previsti dal comma I dell'art. 633 del codice di procedura civile, l'accordo con cui è stata definita una procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010, anche se privo di autentica di pubblico ufficiale. Il decreto è provvisoriamente esecutivo per legge, salvo il capo di condanna sulle spese. La condanna alle spese del procedimento monitorio è subordinata alla eventuale proposizione di opposizione dell'ingiunto. Il giudice autorizza, altresì, la trascrizione immediata del titolo, con riserva di provvedere alla successiva annotazione del passaggio in giudicato del decreto. Il decreto divenuto esecutivo acquista efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'art. 2909 c.c.."**

**ART. 6.**

*(Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio)*

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti.
3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.
4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, secondo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera: « g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio;»;
  - b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera: « g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli

---

si responsabilizzano le parti al rispetto degli stessi, ... evitando di dovere iniziare una causa ordinaria per l'adempimento dell'accordo raggiunto in sede di ADR e poi disatteso.

effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.»;

c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera:« d-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio;».

**6. Qualora la convenzione di cui al comma 1 e l'accordo siano raggiunti in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, le parti possono presentare l'accordo raggiunto al Tribunale per l'omologazione; deve essere allegato alla domanda di omologa l'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura di negoziazione regolata dalla convenzione. Il Tribunale omologa l'accordo, sentito il parere del Pubblico Ministero; solo nel caso in cui l'accordo appaia in contrasto con l'interesse dei figli minori o dei figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti convoca i coniugi chiedendo chiarimenti ed indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli, e in caso di inidonea soluzione può rifiutare allo stato la omologazione dell'accordo raggiunto.**<sup>15</sup>

#### ART. 7.

*(Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro)*

1. All'articolo 2113 del codice civile, al quarto comma, dopo le parole “del codice di procedura civile” sono aggiunte le seguenti: «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato».

#### ART. 8.

*(Interruzione della prescrizione e della decadenza)*

1. Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

#### ART. 9.

*(Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza)*

1. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse.

---

<sup>15</sup> La proposta tende a rendere possibile, sotto il controllo giudiziale del tribunale e previo parere del Pubblico Ministero, l'esperimento di una procedura di negoziazione anche nel caso in cui l'accordo sia raggiunto per il tramite di una negoziazione assistita in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti evitando necessariamente l'instaurazione di un giudizio rendendo, così, eventuale la comparizione delle parti avanti il tribunale ai soli casi in cui l'accordo appaia in contrasto con l'interesse dei figli minori o dei figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

2. E' fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.

3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.

4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili.

**5. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 e di quelli di lealtà e riservatezza di cui ed al comma 2 costituiscono per l'avvocato illecito disciplinare.** <sup>16</sup>

#### ART. 10.

*(Antiriciclaggio)*

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento,» sono inserite le seguenti: «anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ai sensi di legge,».

#### ART. 11.

*(Raccolta dei dati)*

1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.

2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.

### CAPO III

#### ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZIO

#### ART. 12.

*(Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile)*

1. I coniugi possono concludere, innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, **con l'assistenza di almeno un avvocato**, <sup>17</sup>un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. **La**

<sup>16</sup> La previsione rafforza l'obbligo di cui al comma 1 e, soprattutto, quello di comportarsi con lealtà e l'obbligo di riservatezza.

<sup>17</sup> La presenza di un avvocato appare necessaria per evitare possibili abusi verso la parte più debole; si esprimono riserve sulla capacità dell'ufficiale di stato civile di poter correttamente e compiutamente valutare, da un punto di vista giuridico, la sussistenza o meno delle condizioni di cui al comma 2.



**sussistenza di tale condizioni è attestata all'ufficiale di stato civile dall'avvocato o dagli avvocati che assistono le parti.**

3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti, **assistite da almeno un avvocato**, personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.».

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera *g-bis*), è aggiunta la seguente lettera:« *g-ter*) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;»;

b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera *g*), è aggiunta la seguente lettera:« *g-ter*) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»;

c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera *d-bis*), è aggiunta la seguente lettera:« *d-ter*) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;».

6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: « *11-bis*) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 642».

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

#### ART. 12 BIS (NEGOZIAZIONE ASSISTITA INCENTIVI FISCALI) <sup>18</sup>

<sup>18</sup> Occorre promuovere la negoziazione assistita rendendola "conveniente" per la parte, come reale e conveniente alternativa al giudizio per le parti, riconoscendo degli incentivi fiscali (peraltro già previsti nell'art. 20 del D.Lgs. 28/2010 per la mediazione) ed assicurandone alla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la possibilità di ricorrervi a condizione che la negoziazione abbia conseguito esito positivo. Ragioni di eguaglianza costituzionale impongono, poi, l'estensione alla negoziazione assistita degli stessi incentivi previsti dal D.Lgs. 28/2010 sulla mediazione. Tali incentivi consistono: "Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro. In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d'imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all'organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà."

**1. Alla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, può essere concesso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche per l'assistenza di un avvocato svolta nel corso della procedura partecipativa di negoziazione assistita purché terminata con un accordo. L'ammissione della parte ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è di competenza del Tribunale dove risiede la parte, purché siano prodotte la convenzione di negoziazione assistita con data certa e la copia dell'accordo raggiunto nell'ambito della procedura.**

**2. Agli accordi raggiunti per mezzo delle procedure previste nella presente legge si applicano alle parti gli stessi vantaggi ed incentivi fiscali previsti nel D.Lgs. 28/2010 sulla mediazione. L'attestazione, ai fini dei benefici sulle imposte dei redditi, è rilasciata dai legali delle parti, i quali sono responsabili verso l'Agenzia delle Entrate dell'attestazione resa; la falsa attestazione costituisce illecito disciplinare.**

#### CAPO IV

#### ALTRE MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE

##### ART. 13.

*(Modifiche al regime della compensazione delle spese)*

1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

##### ART. 14.

*(Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione)*

1. **soppresso.**<sup>19</sup>

##### ART. 15.

*(Dichiarazioni rese al difensore)*

1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 257-*bis* è aggiunto il seguente:  
«257-*ter*. *(Dichiarazioni scritte)* - La parte può produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticità **della sottoscrizione e sull'aver reso al terzo l'avvertimento di cui al comma 2.**<sup>20</sup>
2. Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.».

<sup>19</sup> La norma pare inopportuna in considerazione del disegno di legge sulla riforma del processo civile pur54e presentato dal Governo (meglio inserirla in quella sede ed in contesto organico di riforma); peraltro pare genericamente formulata la facoltà conferita al giudice ed i tempi assicurati per le difese eccessivamente ridotti.

<sup>20</sup> Mera precisazione sul contenuto dell'autentica.

## ART. 16

*(Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato)*

1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° al 31 agosto di ciascun anno». <sup>21</sup>
2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis

*(Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato)*

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015.
4. Gli organi di autogoverno delle magistrature e l'organo dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2; **durante il periodo di cui al comma 1 non decorre per i magistrati il termine per il deposito dei provvedimenti, salvo per gli affari giudiziari urgenti che possono essere trattati nel periodo feriale.**

## Capo V

ALTRE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL CREDITO NONCHE' PER LA  
SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA  
E DELLE PROCEDURE CONCURSUALI

## ART. 17.

*(Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti)*

1. All'articolo 1284 del codice civile dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
 

«Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali, è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.».
2. Le disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

## ART. 18.

*(Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione)*

1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) l'articolo 518, sesto comma, è sostituito dal seguente:
 

«Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro dieci giorni dalla data **di effettiva** <sup>22</sup>consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il

<sup>21</sup> L'ampliamento di sei giorni appare necessario per evitare la scadenza di termini per gli avvocati in un periodo feriale per i magistrati; occorre conseguentemente prevedere, per rendere effettivo il periodo di riposo per il magistrato, che durante il periodo di cui al comma 1 non decorrono i termini per il deposito dei provvedimenti, salvo per gli affari giudiziari che possono essere trattati nel periodo feriale.

<sup>22</sup> Mera precisazione letterale

fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.»;

b) l'articolo 543, quarto comma, è sostituito dal seguente:

«Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni **dalla data di effettiva** consegna al creditore.»;

c) l'articolo 557 è sostituito dal seguente:

«Art. 557 (*Deposito dell'atto di pignoramento*). Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro dieci giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. Nell'ipotesi di cui all'art. 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di dieci giorni **dalla data di effettiva** consegna al creditore.».

2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 159 è inserito il seguente:

«Art. 159-bis (Nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione). La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.»;

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. All'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.».

**ART. 19.***(Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo)*

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 26, secondo comma, è abrogato;
- b) dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

«Art. 26-bis

*(Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti)*

Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.»;

c) all'articolo 492 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) il settimo comma è abrogato;
- 2) all'ottavo comma, le parole «negli stessi casi di cui al settimo comma e» sono soppresse;

d) dopo l'articolo 492 è inserito il seguente:

**I. Dopo l'articolo 492 del c.p.c. è introdotto il seguente articolo<sup>23</sup>:**


---

<sup>23</sup> Con le disposizioni sotto elencate si propone di correggere il decreto-legge negli articoli sulla parte esecuzione mobiliare come segue:

1) affidando ai Consigli dell'Ordine l'accesso alle banche dati, che è riservato agli Ufficiali giudiziari., La ragione di questa modifica ed in generale della soppressione della previsione (art. 18 comma 4 del decreto-legge, che modifica l'art. 122 del d.p.r. 15.12.1959 n. 1229) di uno speciale compenso libero-professionale, a carico del debitore, per l'ufficiale giudiziario, regolato in misura percentuale, è che questa previsione aggraverà i costi per il debitore e nel contempo diminuirà per pari importo le somme a disposizione del creditore dimenticando che molte imprese sono non colpevolmente in crisi e pertanto non riescono, a loro volta, a pagare i loro creditori. Con la modifica proposta il costo è ridotto in misura quasi irrisoria (essendo parametrato per ogni richiesta al costo del servizio erogato dal Consiglio dell'Ordine); si prevede che detta istanza non sia soggetta a qualsiasi contributo o spesa da parte del creditore.

2) si propone di introdurre una nuova procedura di pignoramento dei veicoli terrestri che non postula più il "rinvenimento fisico" del veicolo, peraltro difficile se non impossibile, ma si esegue mediante notifica e trascrizione (utilizzando i dati del p.r.a. che tutti gli avvocati già possono interrogare telematicamente al costo di euro 1,22), analogamente a quanto accade per le navi (art. 650 c.nav.) e gli aeromobili (art. 1061 c.nav.) che sono altrettanti beni mobili registrati, superando l'ingiustificata disparità trattamento con gli stessi, e semplifica le modalità di determinazione del prezzo-base d'asta per evitare che il G.E. disponga costose perizie, salvi il caso di contestazione del valore da parte del debitore. In questo caso l'onere della perizia sarà "invertito", addossandone i costi sul debitore.

3) si elimina ogni inutile formalismo che non si addice all'interrogazione di una banca dati telematica. Il soggetto interrogante (C.OA.) trasforma in un file informatico (es. pdf scansionato) le risultanze della banca dati interrogata così come vengono visualizzate a schermo, trasmettendo i dati nella loro obiettività;

4) si elimina ogni e qualunque ipotesi di "pignoramento d'ufficio" o di automatismi, una volta rinvenuto il bene dalla banca dati interrogata (salvaguardando il principio che ogni procedimento è solo nella disponibilità delle parti).

Per queste ragioni si suggerisce la soppressione dei commi 3-4-5-6-7 dall'art. 492 bis, del comma 5 dall'art. 543 e il comma 2 dall'art. 155-ter disp. att. perché contrari:

- al principio della domanda e al principio dispositivo che governano l'intero processo civile, anche quello di esecuzione.
- lasciando la facoltà del creditore di non voler procedere.

Per la medesima ragione vanno soppressi i commi 3-4 dall'articolo 122 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, che prevedono ostacoli alla definizione stragiudiziale del processo di esecuzione.

5) quanto al compenso, si propone (art. 155 sexies disp. att. c.p.c.), che al C.o.a., sia attribuito il rimborso dei soli costi sopportati per l'erogazione del servizio a favore di tutti gli iscritti.

### **Art. 492-bis (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)**

1. Su istanza del **procuratore del creditore** procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547 del codice procedura civile, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.
2. Con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che **il procuratore del creditore munito di procura per la fase esecutiva possa procedere alla ricerca telematica, tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso cui è iscritto; l'accesso avviene su richiesta scritta inviata tramite posta certificata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del procuratore del creditore. Alla richiesta di accesso deve essere allegato il provvedimento del Presidente del tribunale di cui al primo comma. L'accesso avviene mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. terminate le operazioni di accesso il Consiglio dell'Ordine interrogante trasmette, quanto prima, al legale del creditore gli estratti integrali delle interrogazioni, in formato informatico a mezzo posta elettronica, ovvero, se non possibile, a mezzo telefax. È fatto divieto al legale del creditore ed alla parte dalla stessa rappresentata di trattare ulteriormente o per altre finalità i dati ricevuti, diffonderli o costituire una banca dati. La violazione di questo divieto oltre ad essere sanzionata ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, costituisce illecito disciplinare per l'avvocato.**

### **III. Dopo l'art. 155 delle disposizioni di attuazione sono introdotti i seguente articoli:**

#### **Art. 155-bis (Modalità di accesso alle banche dati)**

1. **Il Ministro della giustizia individua i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere che il procuratore del creditore tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.**
2. **Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.**

---

6) il compenso a percentuale all'ufficiale giudiziario, a carico del debitore esecutato, previsto dall'art. 122 dell'ordinamento ufficiali giudiziari modificato dal decreto-legge, non avrà più ragione di esistere essendo sostituito dal mero rimborso spese dovuto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

3. **E' istituito, presso ogni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.**
4. **L'accesso alle banche dati da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-quinquies di queste disposizioni.**

**Art. 155-ter (Accesso alle banche dati tramite i gestori)**

**Sino all'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 155-quater, primo comma, di queste disposizioni e, in ogni caso, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.**

**Art. 155-quater (Accesso alle banche dati da parte dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati)**

1. **Il legale del creditore corrisponde al Consiglio dell'Ordine per ogni accesso una somma determinata annualmente dallo stesso Consiglio a titolo di rimborso dei costi sostenuti per istituire e mantenere il servizio di accesso.**
2. **Per tale attività di ricerca il procuratore del creditore ha diritto di ottenere dal cliente solo il rimborso di quanto speso per l'accesso di cui al comma 1.**
3. **Il decreto di cui al primo comma dell'articolo 155-bis individua le modalità operative degli accessi espletati dai Consigli dell'Ordine, nonché i modi di vigilanza, ispezioni e controlli sulla regolarità del servizio.**

2. l'articolo 609 è sostituito dal seguente:

«Art. 609

*(Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione)*

Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.

Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale

giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest'ultima, da un custode nominato dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.

Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l'asporto.

Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l'eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611.

In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.

Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.»;

### **3. Dopo l'art. 542 del c.p.c. è inserito il capo II bis e sono inseriti i seguenti articoli:**

#### **CAPO II BIS – DELL'ESPROPRIAZIONE DI VEICOLI TERRESTRI**

##### **Art. 542 bis - Forma del pignoramento di veicoli terrestri**

- 1. Il pignoramento di veicoli terrestri iscritti nel pubblico registro automobilistico o nell'archivio nazionale dei veicoli, anche se sono in possesso di terzi, si esegue mediante notificazione al debitore di un atto, sottoscritto a norma dell'art. 125 del codice, che contiene:**
  - 1) il cognome e il nome o la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, il domicilio o la residenza o la sede del creditore, del suo procuratore e del debitore;**
  - 2) gli estremi del titolo esecutivo e del precetto, e la somma per cui si procede al pignoramento;**
  - 3) la targa e il telaio del veicolo, gli eventuali altri dati ricavabili dal registro o dall'archivio, e la dichiarazione che si intende pignorarli;**
  - 4) le altre indicazioni prescritte dall'articolo 492 del codice.**



2. Se il veicolo è iscritto nel pubblico registro automobilistico, l'atto di pignoramento deve essere trascritto a cura del creditore.

#### **Art. 542 ter - Custodia e asporto del veicolo**

1. Con la notificazione del pignoramento il debitore è costituito custode del veicolo fino a che non venga sostituito.
2. Nell'atto di pignoramento il creditore può indicare come custode l'istituto vendite giudiziarie territorialmente competente.
3. In tal caso, nel termine di sessanta giorni dal pignoramento, pena l'inefficacia della nomina, il creditore consegna all'istituto copia autentica dell'atto di pignoramento, affinché, munito della stessa, provveda all'asporto del veicolo, assumendo da tale momento l'ufficio di custode.
4. All'istituto il creditore, dopo l'asporto del veicolo, anticipa un acconto per la custodia, nell'ammontare stabilito dal Presidente del Tribunale con disposizione generale secondo il vigente tariffario.

#### **Art. 542 quater - Istanza e provvedimenti sulla vendita**

1. All'istanza di vendita il creditore deve allegare, a pena di inammissibilità, la nota di trascrizione ed una visura del veicolo, anche estratta telematicamente, aggiornata agli ultimi venti giorni.
2. Se il creditore ha allegato all'istanza almeno due estratti di riviste o prontuari specializzati nel settore, che indicano il valore del veicolo pignorato, il giudice dell'esecuzione provvede con decreto, fissando la data e il prezzo base del primo incanto, anche desumendolo da fonti diverse da quelle prodotte dal creditore, e la data di tre successivi incanti, al prezzo ribassato di un quinto rispetto al precedente, delegando la vendita all'istituto vendite giudiziarie, previo asporto se non ancora effettuato.
3. Il decreto deve essere notificato al debitore a cura del creditore. Il debitore, nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del decreto, può, con motivata istanza, chiedere al giudice dell'esecuzione che sia espletata una perizia sul veicolo a sue spese. Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti.
4. Decorso il termine di cui al comma precedente, senza che sia stata depositata l'istanza, il creditore consegna all'istituto vendite giudiziarie copia del decreto, affinché provveda alla vendita.
5. Nel caso in cui il creditore non ha allegato la documentazione di stima, ovvero ricorrano gravi motivi, il giudice dell'esecuzione provvede sulla vendita con ordinanza, sentite le parti, eventualmente disponendo una perizia.

#### **Art. 542 quinquies – Assegnazione**

1. Nel caso in cui, all'esito del quarto incanto, il veicolo resti invenduto, il creditore può chiedere l'assegnazione al prezzo del primo incanto.

**2. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, in qualsiasi fase del procedimento, il creditore può chiedere l'assegnazione in luogo della vendita, al prezzo determinato da una perizia.**

**3. In entrambi i casi il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza sentite le parti.**

**4. dopo l'articolo 164 delle disposizioni per l'attuazione al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è aggiunto il seguente:**

«Art. 164-bis

*(Infruttuosità dell'espropriazione forzata)*

Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.».

**3. soppresso** <sup>24</sup>

**4. soppresso.**

5. All'articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è inserito, in fine, il seguente periodo:

«Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall'autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l'autorità giudiziaria si avvale per l'accesso **del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati** secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.».

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

## ART. 20.

*(Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche)*

1. All'articolo 16-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«9-ter. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore.

9-quater. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-ter, sostituendo il commissario al curatore.

<sup>24</sup> si veda nota 23 per le soppressioni dei commi 3 e 4

*9-quinquies*. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell'articolo 591-*bis* del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte.

*9-sexies*. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.».

2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Il commissario straordinario, redige ogni sei mesi una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione in conformità a modelli *standard* stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero dello sviluppo economico. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa al predetto Ministero con modalità telematiche.».

b) all'articolo 75, al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«Il bilancio finale della procedura e il conto della gestione sono redatti in conformità a modelli *standard* stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero di cui al periodo che precede, al quale sono sottoposti con modalità telematiche.».

3. I dati risultanti dai rapporti riepilogativi periodici e finali di cui agli articoli 40 e 75, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.

4. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 il Ministero competente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'art. 16-*bis*, comma 9-*sexies* del D.L. n.179/2012.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, anche alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti previsti all'articolo 40, comma 1-*bis*, e 75, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

## Capo VI

### MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

#### ART. 21.

*(Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati)*

1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

«Art. 10-*bis*. (*Termine per l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi*)

Il Consiglio superiore della magistratura espleta, di regola due volte all'anno, le procedure di tramutamento successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi.

Il Ministro della giustizia adotta un solo decreto per tutti i magistrati tramutati nell'ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende più grave una scopertura del **venti** <sup>25</sup>per cento dell'organico dell'ufficio giudiziario di

<sup>25</sup> Si suggerisce di ridurre al venti per cento la percentuale di scopertura.

appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell'efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell'efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi dall'adozione della delibera. Il presente comma non si applica quanto l'ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una copertura uguale o superiore alla percentuale di copertura dell'ufficio di provenienza.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 10.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di tramutamento avviate con delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

## Capo VII DISPOSIZIONI FINALI

### ART. 22. *(Disposizioni finanziarie)*

1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 18 e 20, pari a euro 550.000,00 per l'anno 2014 e a euro 100.000,00 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 12, valutate in euro 4,3 milioni, si provvede con le maggiori entrate di cui all'articolo 19.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**4. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 6 e 7 dell'art. 1 ed a quelli dell'art. 12 bis si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 della quota delle risorse del "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e per gli anni successivi anche del capitolo deputato 1264 ("Somma occorrente per far fronte alle spese derivanti dai ricorsi proposti dagli aventi diritto ai fini dell'equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo"), gestito dal Dipartimento degli Affari della Giustizia.<sup>26</sup>**

---

<sup>26</sup>Adeguamento della previsione di copertura finanziaria.